



L'amministratore di sostegno

compiti - poteri – compenso

I compiti e i poteri dell'amministratore di sostegno sono indicati nel decreto di nomina, il quale deve contenere l'indicazione:

1. delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2. della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3. dell'**oggetto dell'incarico** e degli **atti** che l'amministratore di sostegno ha il **potere di compiere in nome e per conto del beneficiario**;
4. degli **atti** che il beneficiario può compiere solo con l'**assistenza dell'amministratore di sostegno**;
5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6. della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Attenzione: L'**oggetto** dell'incarico, determinato nel decreto di nomina, individua i **compiti dell'amministratore di sostegno**.

Essi potranno riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente):

- **la cura della persona, intesa sia come cura della salute** (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), **sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali** (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un'occupazione lavorativa, ecc.);
- **la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario** (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), **volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo**.

I Poteri dell'amministratore, sono stabiliti dal decreto di nomina in relazione alle condizioni di salute e all'autonomia residua del beneficiario, pertanto il Giudice Tutelare potrà dotare l'Amministratore di Sostegno di un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi integralmente al soggetto) o di mera assistenza (affiancandosi al soggetto nell'assunzione delle decisioni).

Attenzione: gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice possono essere annullati su istanza:

- dell'amministratore di sostegno,
- del pubblico ministero,
- del beneficiario,
- dei suoi eredi ed aventi causa.

Attenzione: possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.



Amministratore di sostegno ha diritto al compenso?

L'amministratore di sostegno svolge il suo incarico a titolo gratuito, ossia **non ha diritto** ad alcun compenso. Il giudice tutelare, tuttavia, può anche disporre un'equa indennità per l'incarico svolto, qualora particolarmente difficoltoso. Tale indennità – da considerarsi come rimborso spese e non come retribuzione – viene riconosciuta all'amministratore, previa presentazione di una istanza e sarà commisurata in base al patrimonio del beneficiario.

Attenzione: Il decreto che liquidità l'indennità può essere oggetto di impugnazione davanti al Tribunale in composizione collegiale, laddove appaia palesemente esorbitante o sproporzionato in relazione ai parametri indicati dall'art. 379 c.c.

Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice

È richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
- È richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

L'amministrazione di sostegno comporta una vigilanza a tempo indeterminato del Giudice sulla gestione patrimoniale e sulla assistenza personale del beneficiario, con i conseguenti oneri di rendiconto puntuale e limitazioni nella libera gestione dei beni.

Amministrazione di sostegno, beneficiario può impugnare autonomamente le decisioni del giudice

I soggetti beneficiari di un'amministrazione di sostegno hanno un'autonoma legittimazione ad impugnare i provvedimenti del giudice tutelare emanati nel corso di detta procedura, senza la previa autorizzazione di quest'ultimo

Riferimenti normativi



- Legge 9 gennaio 2004, n. 6
- Artt. 404 e seguenti c.c.,

Scheda Aggiornata al 26 05 2023